



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

ORIGINALE DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 37 del 30/10/2019

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA N. 104/2018.

L'anno **DUEMILA DICIANNOVE**, il giorno **TRENTA** del mese di **OTTOBRE**, dalle ore 15,52 nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **ORDINARIA - PUBBLICA** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
01	CASCINI VINCENZO	X		10	FERRO BARBARA	X	
02	IMPIERI FRANCESCA	X		11	FIORILLO AGNESE	X	
03	LIPORACE MARCO	X		12	TRIBUZIO DANIELA	X	
04	CRISTOFARO VINCENZO	X		13	GRECO EUGENIO	X	
05	SCAVELLA MARIA ROSA	=	X				
06	SPINELLI VINCENZO	X					
07	CARROZZINO VINCENZO	X					
08	SCOGLIO STEFANIA	X					
09	CETRARO SALVATORE	X					
Assegnati n. 13		in carica n. 13		Presenti n. 12		Assenti n. 1	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza l'Avv. Vincenzo Carrozzino nella sua qualità di **PRESIDENTE** Partecipa, con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale Dott. Gianpaolo Santopaolo

IL PRESIDENTE

Legge la proposta, avendo ad oggetto: “

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA N. 104/2018.

IL PRESIDENTE, pone a votazione la proposta redatta dal Responsabile del Settore n. 7 Tecnico – Manutentivo – Ing. Paola Di Stio, avente ad oggetto:

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA N. 104/2018.

Presenti e votanti n. 12

- *Voti favorevoli n. 8 (CASCINI-IMPIERI-LIPORACE- CRISTOFARO-SPINELLI-CARROZZINO -SCOGGIO-CETRARO -*
- *Voti contrari n. 4 (Ferro – Fiorillo – Tribuzio – Greco)*

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta redatta dal Responsabile del Settore n. 7 Tecnico – Manutentivo – Ing. Paola Di Stio, avente ad oggetto:

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA N. 104/2018.

allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto dover procedere al formale riconoscimento del debito di che trattasi;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a rilevare i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Tecnico la predisposizione della proposta di delibera consigliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito sulla proposta della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la dichiarazione di voto a firma dei consiglieri FERRO-FIORILLO-TRIBUZIO E GRECO.

DELIBERA

Con la seguente votazione:

- *Presenti e votanti n. 12*
- *Voti favorevoli n. 8 (CASCINI-IMPIERI-LIPORACE-CRISTOFARO-SPINELLI-CARROZZINO -SCOGGIO-CETRARO -*
- *Voti contrari n. 4 (Ferro – Fiorillo – Tribuzio – Greco)*

1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

2) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore del Sig. ra Capano Nicolina pari all'importo complessivo così ammontante:

- sorte titolo esecutivo €. 1.797,95

- Interessi legali e rivalutazione monetaria dal 12/06/2016 al 20/09/2019 €. 19,54

- competenze e spese liquidate in sentenza €3.058,87

TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO €. 4.876,36 derivante da Sentenza del Giudice di Pace di Paola n. 104/2018.

3) di dare atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

4) di disporre che il Responsabile dell'area Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 5 legge 27/12.2002 trasmetta l'atto all'Organo di Revisione Economico -Finanziario e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito con voti favorevoli n. 8 e n. 4 contrari

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 24/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Paola Di Stio

PER LA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE

Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 24/10/2019

UFFICIO RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA ANTONIETTA GROSSO CIPONTE

IL SEGRETARIO

Dott. Gianpaolo Santopalo

IL PRESIDENTE

Avv. Vincenzo Carrozzino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Daniele Ponte, visti gli atti d'ufficio, attesta che ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line il al
n.....

20 NOV. 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

DANIELE PONTE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT. A) DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA N. 104/2018.

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. *Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

– della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

– della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

– della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

Considerato che il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Premesso che:

- la sig.ra CAPANO Nicolina ha promosso davanti al Giudice di Pace di Paola, una causa civile (n. 650/2017 R.G.A.C.) per risarcimento danni contro il Comune di Belvedere Marittimo, perché mentre percorreva a piedi la strada comunale di Via Santa Litterata, cadeva rovinosamente a terra a causa di una profonda buca ivi presente riportando lesioni personali;
- con sentenza nr. 104/2018 emessa dal Giudice di Pace di Paola, il Giudice ha accolto il ricorso e ha condannato il Comune al pagamento del risarcimento del danno;

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a rilevare i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Tecnico la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visti gli Atti di Precetto prot. n. 16902 del 26/10/2018 e prot. n. 16905 del 26/10/2018;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito sulla proposta della presente deliberazione;


Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

- 1) - di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) - di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore della sig.ra CAPANO Nicolina pari all'importo complessivo così ammontante:
 - Sorte titolo esecutivo € 1.797,95
 - Interessi legali e rivalutazione monetaria dal 12/06/2016 al 20/09/2019 € 19,54
 - Competenze e spese liquidate in sentenza € 3.058,87
 - **TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO € 4.876,36** derivante da sentenza del Giudice di Pace di Paola nr. 104/2018;
- 3) di dare atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- 4) di disporre che il Responsabile dell'area Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 5 legge 27/12.2002 trasmetta l'atto all'Organo di Revisione Economico -Finanziario e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Il Responsabile del Settore





Il debito fuori bilancio che oggi è oggetto di riconoscimento del Consiglio Comunale, in quanto derivante da atto giudiziario esecutivo, non essendo stato tempestivamente portato all'approvazione del Consiglio Comunale, contravvenendo alla normativa vigente che impone l'approvazione di tale tipologia di debito nell'anno di competenza, comporta il nostro voto contrario alla sua approvazione.

3

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

COMUNE DI BELVEDERE M.MO
Provincia di Cosenza
10 OTT 2019
Prot. n. 14323

Verbale n. 54	OGGETTO: Parere sulle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale numerate dalla 1 alla 48 ad oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000
Data 23.10.2019	

L'anno 2019, il giorno ventitré del mese di Ottobre alle ore 09.00, l'organo di revisione economico-finanziaria ha iniziato a lavorare nel proprio studio sito in Marina di Strongoli (KR) alla Via Amoxidano per esprimere il proprio parere in merito alle proposte di deliberazione del Consiglio comunale numerate dalla 1 alla 48 ad oggetto: *DEBITI FUORI BILANCIO. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000*;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Esaminate le proposte in oggetto con le quali si dispone il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio per l'importo complessivo di €. 4.055.673,21 così riepilogati:

CAUSALE	IMPORTO
a) sentenze esecutive	€ 1.399.866,56
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del T.U. n. 267/2000, ed il disavanzo derivi da fatti di gestione	
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali	
d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità	
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del T.U. n. 267/2000, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza	€ 2.655.806,65
Totale debiti fuori bilancio €	€ 4.055.673,21

Dato atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;


parere FÀVOREVOLE sulle proposte di deliberazione in oggetto esclusivamente come fase propedeutica alla delibera di dissesto finanziario dell'Ente, non ricorrendo i presupposti per il ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Si rileva inoltre la presenza di ulteriori passività prive di copertura finanziaria già rilevate dagli uffici competenti, non ancora presentati al Consiglio Comunale, per un totale pari ad Euro 905.623,89, ovvero:

- Debito nei confronti di Aquasystem s.r.l e Belmonte Giovanni di cui alle fatture n. 6/2016 e 29/2016 per un importo pari ad Euro 14.362,25;
- Debito nei confronti della Regione Calabria per revoca finanziamento di cui alla nota prot. SIAR n. 0376136 del 07.11.2018 per l'importo di Euro 33.238,47;
- Debito nei confronti della provincia di Cosenza per tributo TEFA per un importo pari ad Euro 132.046,50;
- Debito nei confronti della sigr.ra Leo Servidio Enrichetta per esproprio relativo alla sentenza TAR Calabria n. 1294/2017 per un importo pari ad Euro 160.584,98 derivante da mancata erogazione del mutuo da parte di C.DD.PP;
- Debiti per parcelle legali per l'importo pari ad Euro 201.572,01;
- Debiti nei confronti di Elettroimpianti s.n.c per servizi erogati, pari ad Euro 18.762,49;
- Quota capitale Decreto IngIuntivo n. 119/2018 pari ad Euro 68.490,62 (somma da accantonare in attesa dell'esito del finanziamento regionale);
- Forniture Hera Comm s.r.l. anno 2017 per un importo pari ad Euro 156.144,90;
- Interessi passivi già maturati su forniture pari ad Euro 120.421,67.

La seduta si è conclusa alle ore 11.00

Letto, approvato e sottoscritto.


L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott.ssa Filomena Chiarina Turano



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI PAOLA

Dott.ssa Daniela Turco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
MUNE DI BELVEDERE M.MO
Provincia di Cosenza

SENTENZA

Nella causa civile n. 650/2017 R.G.A.C.

30 APR 2018

OGGETTO: risarcimento del danno da sinistro stradale.

6602

TRA

CAPANO Nicolina (C.F.- CPN NLN 56A50 A773X), nata a Belvedere Marittimo (CS) il 10/01/1956, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Grosso La Valle (C.F.- GRS FPP 71C27 A773K), giusto mandato steso a margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Belvedere Marittimo (CS), via Vetticello, n. 213

ATTORE

E

Comune di Belvedere Marittimo (CS), in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t.

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

All'udienza dell'8/02/2018 il solo attore concludeva come da verbale in pari data riportandosi ai propri atti e scritti difensivi.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va chiarito che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 cod. proc. Civ., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 18/06/2009, n. 69.

SENT. N. 104/18

CRON. N. 436/18

REP. N. 51/18

R.G. N. 650/17

UD. DIS. 8/02/18

DEP. 29/02/18

GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Daniela Turco


Ancora preliminarmente occorre precisare che il Comune di Belvedere Marittimo (CS), seppur regolarmente citato, non si costituiva nei modi e nei termini di legge e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.

Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra Capano Nicolina citava in giudizio il Comune di Belvedere Marittimo (CS) ed esponeva che in data 12/06/2016, alle ore 22:00 circa, mentre la stessa stava percorrendo a piedi via Santa Litterata - direzione Nord, in agro del Comune di Belvedere Marittimo (CS), giunta all'altezza del civico n. 108, cadeva rovinosamente a terra a causa di una profonda buca ivi presente. A seguito del sinistro, parte attrice riportava lesioni personali alle ginocchia ed al braccio destro e, nei giorni immediatamente successivi, presso l'Ospedale di Cetraro, i sanitari lo diagnosticavano un "trauma contusivo ginocchio bilateralmente" ed un "trauma avambraccio dx". Conclusivamente, pertanto, ritenendo responsabile ex art. 2051 c.c. l'ente proprietario della strada, ossia il Comune di Belvedere Marittimo (CS), richiedeva di essere integralmente risarcito dei danni subiti.

Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.

In diritto, recente sentenza della Suprema Corte afferma che, per le strade aperte al pubblico transito, è configurabile a carico dell'Ente proprietario, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., tale responsabilità per l'Ente è ipotizzabile quando, per le ridotte dimensioni, è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza sulla strada pubblica (cfr. Corte di Cassazione sentenza, 14/02/2013, n. 3640).

In tali casi, accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di un'anomalia della strada stessa (onere che grava sull'attore), l'Ente ha il preciso onere di dimostrare di non aver potuto far nulla per evitare il danno, e



tale impossibilità si realizza quando la situazione che provoca il danno si manifesta in maniera improvvisa, atteso che solo tale ipotesi integra il caso fortuito previsto dallo stesso art. 2051 c.c. e tale dimostrazione il Comune di Belvedere Marittimo (CS) non l'ha fornita adeguatamente.

Nella fattispecie sottoposta alla nostra attenzione, infatti, non emergono dubbi sull'an e sulla dinamica del sinistro. In particolare, il teste escusso nel corso dell'istruttoria, sig.ra Raffo Paola, precisava: "ricordo che il giorno 12/06/2016 verso le ore 22:00, la sig.ra Capano Nicolina, percorrendo a piedi Santa Litterata direzione Nord del Comune di Belvedere Marittimo (CS), rovinava in una profonda buca, posta sul lato destro della carreggiata. Ricordo che detta buca non era visibile né segnalata e che in quel tratto c'era poca illuminazione. In seguito alla caduta io e mio zio, Carrozzino Francesco, ci sincerammo delle condizioni di salute della signora Capano, la quale accusava dolori alle ginocchia e ad un braccio" (cfr. verbale di udienza del 20/07/2017). Dello stesso tenore le dichiarazioni dell'altro teste escusso nel corso della medesima udienza, sig. Carrozzino Francesco, marito dell'attrice, il quale confermava la versione dei fatti per come narrata dall'attrice e precisava inoltre che la sig.ra Capano, sia il giorno dopo il sinistro che in quelli successivi, a causa dei forti dolori alle ginocchia ed al braccio destro, le chiese di accompagnarla presso l'Ospedale di Cetraro (cfr. medesimo verbale di udienza).

Pertanto, tali circostanze non venivano contestate dalla odierna parte convenuta, la quale rimaneva contumace nel corso del giudizio e non inviava nemmeno la documentazione in suo possesso.

La responsabilità del sinistro è senz'altro da ricondurre all'Ente gestore della

strada, il Comune di Belvedere Marittimo (CS), il quale ometteva anche di apporre la dovuta segnaletica di pericolo.


Non v'è dubbio, dunque, che sussiste responsabilità extracontrattuale della P.A., nei confronti del cittadino per danni da cattiva manutenzione dalla quale deriva la cd. "insidia", intesa come situazione di pericolo occulto dovuto ad un'anomalia della pavimentazione. Ma v'è di più, in tali casi, è ipotizzabile anche una responsabilità più incisiva e onerosa per la P.A. attribuendo ad essa l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire e ad impedire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto produttivo di danni a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, al fine di far valere la propria mancanza di colpa e, se del caso, il concorso di colpa del danneggiato (Cfr. recente Cass. Civ., Sez. III, 14 marzo 2006, n. 5445).

Quanto al danno fisico lamentato, il C.T.U. nominato, dott. Alessandro Francesco Colombo, evidenzia che la sig.ra Capano Nicolina, nel sinistro per cui è causa, riportava una *"trauma contusivo ginocchia bilateralmente - trauma contusivo avambraccio destro"*.

Tali lesioni hanno comportato un periodo di Inabilità Temporanea Totale di gg. 7, di Inabilità Temporanea Parziale di gg. 5 al 75%, di Inabilità Temporanea Parziale di gg. 15 al 50% e di Inabilità Temporanea Parziale di gg. 10 al 25%; residuano, inoltre, postumi a carattere permanente quantificati nella misura dell'1%.

Pertanto, andrà liquidato alla sig.ra CAPANO Nicolina l'importo di € 1.797,95, a titolo di danno fisico, così specificato:

I.T.T. gg. 7, pari ad € 328,16 (45,70x7); I.T.P. gg. 5 al 75%, pari ad € 175,80



(45.70x5x75%); I.T.P. gg. 15 al 50%, pari ad € 351.60 (45.70x15x50%);

I.T.P. gg. 10 al 25%, pari ad € 117.20 (45.70x10x25%); Danno biologico permanente pari ad € 602.84; Danno morale, calcolato sulla sola invalidità permanente, pari ad € 150.71; Spese mediche sostenute e documentate pari ad € 71.64.

Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo, considerati i parametri di cui al DM Giustizia 20/07/2012, n. 140 e succ. modifiche (D.M. 10 marzo 2014, n. 55).

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Cetraro in epigrafe, definitivamente pronunciando sulla domanda n. 650/2017 proposta da CAPANO Nicolina, con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti del Comune di Belvedere Marittimo (CS), in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., così dispone:

- 1) Dichiarare la contumacia del Comune di Belvedere Marittimo (CS);
- 2) Dichiarare responsabile del sinistro per cui è causa il Comune di Belvedere Marittimo (CS), come in motivazione e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in favore della sig.ra CAPANO Nicolina della somma di € 1.797.95 per i danni fisici subiti, con interessi da calcolarsi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
- 3) Condanna, altresì, gli odierni convenuti in solido al pagamento delle spese legali che liquida, considerati i parametri stabiliti dai DM Giustizia citati e le variazioni ad essi applicabili, in € 1.205.00 oltre spese anticipate, spese forfetarie al 15%, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario;


4) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di C.T.U.

che liquida, come da separato decreto, in € 377,00 (€ 150,00 già

trattenuti a titolo di acconto), oltre oneri, in favore del Dott.

Alessandro Francesco Colombo.

Così deciso in Cetraro, il 08/02/2018



Il GIUDICE DI PACE

Dott.ssa Daniela Turco

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Daniela Turco, the Judge of Peace.

GIUDICE DI PACE DI PAOLA

DECRETO DI ACCERTAMENTO

OGGI 08 FEB 2018



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Dott.ssa Rosa Perna

Copia conforme all'originale
Esecutiva rilasciata a richiesta dell'Avv

T. GROSSO LARVILE in qualità di procuratore
parte attrice

Paola li **26 MAR. 2018**

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Ida BRUNO



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLE LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti,
di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza,
e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente
richiesti.

Paola li **26 MAR. 2018**

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Ida BRUNO



Per copia conforme ad altra copia
rilasciata con formula esecutiva.

Paola li **26 MAR. 2018**

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Ida BRUNO



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE-PAOLA

esatte € 6,74 x 2

Mediante applicazioni di marche apposte sul

ORIGINALE

A richiesta dell'avv. F. Lippa Spurio La Valle

Uso Notifica ed esecuzione

Paola, li 27.3.18

Il CANCELLIERE

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Dott.ssa Rosa PERNA




TRIBUNALE DI
UN

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta dell'Avv. Filippo Grosso La Valle, proc. come in atti, io sottoscritto
Ufficiale Giudiziario addetto all'U.U.N.E. presso il Tribunale di Paola, ho notificato
copia dell'atto che precede a:

- COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO, in persona del Sindaco legale
rapp.te p.t. domiciliato per la carica c/o la sede comunale sita in Via M.
Mistorni, 1 - 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)
mediante ~~invio postale come per legge~~



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO Provincia di Cosenza
26 OTT 2018
Prot. N. 16902

ATTO DI PRECETTO

Istante l'Avv. Filippo Grosso La Valle, nato a Belvedere Marittimo (CS) il 27/03/1971 (C.F.: GRSFPP71C27A773K), rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c., che si dichiara distrattario, elettivamente domiciliato in 87021 Belvedere Marittimo (CS) Via Vetticello n. 213, presso il proprio studio, il quale dichiara ai sensi di legge di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax: **0985/82257** o indirizzo di Posta elettronica Certificata: **avv.filippogrossolavalle@pec.it**, espone quanto segue.

Premesso

- 1 Che con sentenza n. **104/18** (R.G. N. 650/17) emessa in data 08/02/2018, depositata in cancelleria in data 20/02/2018, il Giudice di Pace di Paola, in accoglimento della domanda proposta dalla sig.ra Capano Nicolina condannava il Comune di Belvedere Marittimo al pagamento delle spese legali liquidate in complessive Euro 1.205,00 oltre spese anticipate, spese forfetarie al 15% Iva e CPA da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario;
- 2 che detta sentenza in data 26/03/2018 veniva munita dal Cancelliere di formula esecutiva;
- 3 che la succitata sentenza munita di formula esecutiva è stata notificata in data 27/04/2018 al Comune di Belvedere Marittimo in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore;
- 4 Che a tutt'oggi il debitore non ha inteso pagare le somme dovute;

Tutto ciò premesso e ritenuto, l'istante come sopra rapp.to e difeso

INTIMA E FA PRECETTO

Al Comune di Belvedere Marittimo in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, con sede in Via M. Mistorni n. 1 - 87021 Belvedere Marittimo (CS), di pagare in favore dell'istante, nel termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

- **Compensi legali liquidati in sentenza** **€. 1.205,00**

● Compenso per precetto	243,00
● Spese generali 15%	217,20
● CAP 4%	66,61
● IVA 22%	381,00
● Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72:	
Richiesta sentenza F.E.	12,00
Costo notifica sentenza	<u>11,57</u>
TOTALE	€ 2.136,38

(euro duemilacentotrentasei/38) s.e.o., oltre agli interessi legali maturandi sulla sorte sino al saldo effettivo, e salve le eventuali spese successive. Avverte il debitore intimato che, in difetto di pagamento nel termine di giorni dieci dalla data di notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata ai sensi di legge.

Si avverte, inoltre, il debitore che, ex art. 480, 2° comma, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

Belvedere Marittimo lì 25.10.2018

Avv. Filippo Grosso La Valle

Il pagamento delle spese legali può essere effettuato con bonifico bancario

Codice IBAN: IT77M0303269330010000001514

Banca di riferimento: CREDEM FILIALE DI CITTADELLA DEL CAPO (CS)

Intestatario: Grosso La Valle Filippo

Codice Fiscale: GRSFPP71C27A773K

Partita IVA: 02641460783

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avvocato Filippo Grosso La Valle, con studio in Belvedere Marittimo (CS) alla Via Veticello n. 213, CF: GRSFPP71C27A773K, P.IVA: 02641460783, iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Paola, ai sensi della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore e domiciliatario di se medesimo ex art. 86 cpc,

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge, l'allegato ATTO DI PRECETTO, da me digitalmente sottoscritto, al COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS) con sede in 87021 Belvedere Marittimo (CS), Via M. Mistorni n. 1, C.F. e P.IVA: 00346830789, in persona del legale rapp.te pro tempore, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it estratto in data corrispondente a quella di notifica dal seguente PUBBLICO ELENCO: Indice delle amministrazioni pubbliche, brevemente IndicePA o IPA, all'indirizzo <http://www.indicepa.gov.it>. (Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12).

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento civile promosso da Capano Nicolina nei confronti di Comune di Belvedere Marittimo avanti al Giudice di Pace di Paola, ed iscritto al n° 650/2017 R.G. definito con sentenza n. 104/18;

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. che l'ATTO DI PRECETTO notificato è copia informatica conforme all'originale da me digitalmente sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 n. 3 del DPCM 13.11.2014 attesto e dichiaro che il file allegato "atto di precetto Adv. GROSSO LA VALLE Filippo – Capano Nicolina.pdf.p7m" ha il seguente **Riferimento temporale UTC**: 2018-10-25T16:05:21.284Z e la seguente **Impronta SHA256**: e95d6797541537888555ee3598d2187cecc36e9eabfe48a0ab9e6e41ded62664 **Impronta MD5**: 6868061e6a070f2f7ce3c073828e0463 calcolata tramite algoritmo sha-256.


Attesto da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene il seguente ulteriore allegato informatico:



1) **File**: Atto di Precetto Adv. GROSSO LA VALLE Filippo – Capano Nicolina.pdf.p7m
Dimensioni: 230197bytes

Belvedere Marittimo, lì 25/10/2018

Adv. Filippo Grosso La Valle



ATTO DI PRECETTO

Istante **CAPANO Nicolina**, da Belvedere Marittimo (C.F.: CPNNLN56A50A773X),
rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Grosso La Valle (C.F.:
GRSFPP71C27A773K) del Foro di Paola (CS), con studio in 87021 Belvedere
Marittimo (CS) Via Vetticello n. 213, presso il quale è elettivamente domiciliata,
giusta mandato a margine dell'atto di citazione del 21/03/2017 dinanzi al Giudice di
Pace di Paola, il quale dichiara ai sensi di legge di voler ricevere le comunicazioni al
seguente numero di fax: 0985/82257 o indirizzo di Posta elettronica Certificata:
avv.filippogrossolavalle@pec.it, espone quanto segue.

Premesso

- 1 Che con sentenza n. **104/18** (R.G. N. 650/17) emessa in data
08/02/2018, depositata in cancelleria in data 20/02/2018, il Giudice di
Pace di Paola, in accoglimento della domanda proposta dalla sig. ra
Capano Nicolina condannava il Comune di Belvedere Marittimo al
pagamento in favore del sig.ra Capano della somma di €. 1.797,95 a titolo
di risarcimento danni, oltre interessi dalla domanda sino all'effettivo
soddisfo, ponendo definitivamente a carico del Comune di Belvedere
Marittimo le spese di C.T.U. liquidate in €. 377,00 di cui €. 150,00 già
trattenuti a titolo di acconto.
- 2 che detta sentenza in data 26/03/2018 veniva munita dal Cancelliere di
formula esecutiva;
- 3 che la succitata sentenza munita di formula esecutiva è stata notificata in
data 27/04/2018 al Comune di Belvedere Marittimo in persona del
Sindaco legale rappresentante pro tempore;
- 4 Che a tutt' oggi il debitore non ha inteso pagare le somme dovute;
Tutto ciò premesso e ritenuto, l'istante come sopra rapp.ta e difesa

INTIMA E FA PRECETTO

Al Comune di Belvedere Marittimo in persona del Sindaco legale
rappresentante pro tempore, con sede in Via M. Mistorni n. 1

87021 Belvedere Marittimo (CS), di pagare in favore dell'istante, nel termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

● Somme liquidate in sentenza	€ 1.797,95
● Interessi	5,60
● Compenso per precetto	243,00
● Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72:	
Costo notifica atto introduttivo	11,53
Contributo Unificato	98,00
Anticipazioni forfettarie	27,00
Registrazione sentenza	217,50
Richiesta sentenza F.E.	12,00
● Costo notifica sentenza	11,57
● Spese generali 15%	36,45
● Spese non esenti (acconto CTU)	150,00
● CAP 4%	17,18
● IVA 22%	98,26

Netto a pagare s.e.o. € 2.726,04

(euro duemilasettecentoventisei/04) s.e.o., oltre ulteriori interessi legali maturandi sulla sorte sino al saldo effettivo, e salve le eventuali spese successive. Avverte il debitore intimato che, in difetto di pagamento nel termine di giorni dieci dalla data di notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata ai sensi di legge.

Si avverte, inoltre, il debitore che, ex art. 480, 2° comma, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

Belvedere Marittimo li 22.10.2018

Avv. Filippo Grosso La Valle

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avvocato Filippo Grosso La Valle, con studio in Belvedere Marittimo (CS) alla Via Veticello n. 213, CF: GRSFPP71C27A773K, P.IVA: 02641460783, iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Paola, ai sensi della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore e domiciliatario della sig.ra CAPANO Nicolina, nata il 10.01.1956 a Belvedere Marittimo, C.F.: CPNNLN56A50A773X, per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura a margine dell'atto di citazione del 21/3/2017, dinanzi al Giudice di Pace di Paola, con procedimento civile iscritto al n° R.G. 650/2017,

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge, l'allegato ATTO DI PRECETTO, da me digitalmente sottoscritto, al COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS) con sede in 87021 Belvedere Marittimo (CS), Via M. Mistorni n. 1, C.F. e P.IVA: 00346830789, in persona del legale rapp.te pro tempore, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it estratto in data corrispondente a quella di notifica dal seguente PUBBLICO ELENCO: Indice delle amministrazioni pubbliche, brevemente IndicePA o IPA, all'indirizzo <http://www.indicepa.gov.it>. (Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12).

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento civile promosso da Capano Nicolina nei confronti di Comune di Belvedere Marittimo avanti al Giudice di Pace di Paola, ed iscritto al n° 650/2017 R.G. definito con sentenza n. 104/18;

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. che l'ATTO DI PRECETTO notificato è copia informatica conforme all'originale da me digitalmente sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 n. 3 del DPCM 13.11.2014 attesto e dichiaro che il file allegato " Atto di precetto CAPANO Nicolina.pdf.p7m" ha il seguente **Riferimento temporale UTC**: 2018-10-25T16:23:33.563Z e la seguente **Impronta SHA256**: 8c59db7547739d480a5eda73f31ceb72b6b7442815eb4d5b2448f4e11fd683e0

Impronta MD5: 178a737d1258b2864f575962fa5e7361 calcolata tramite algoritmo sha-256.

Attesto da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene il seguente ulteriore allegato informatico:

File: Atto di precetto Capano Nicolina.pdf.p7m

Dimensioni:230992bytes



Belvedere Marittimo, lì 25/10/2018

Avv. Filippo Grosso La Valle

Calcolo Interessi Legali

Capitale: € 1.797,75

Data Iniziale: 12/06/2016

Data Finale: 20/09/2019

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
12/06/2016	31/12/2016	€ 1.797,75	0,20%	202	€ 1,99
01/01/2017	31/12/2017	€ 1.797,75	0,10%	365	€ 1,80
01/01/2018	31/12/2018	€ 1.797,75	0,30%	365	€ 5,39
01/01/2019	20/09/2019	€ 1.797,75	0,80%	263	€ 10,36

Totale colonna giorni: 1195

Totale interessi legali: € 19,54

Capitale + interessi legali: € 1.817,29